

Schema di delibera

Oggetto: Affidamento servizio rifiuti urbani nel Comune di San Donà di Piave ed approvazione del contratto di servizio con il gestore

Richiamate

- l'art. 25 del DL 1/2012, ai sensi del quale il servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani (per brevità "servizio rifiuti urbani") comprende le attività di "raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero"
- l'art. 3-bis, comma 1-bis del DL 138/2011 secondo il quale il soggetto competente per la scelta della forma di gestione del servizio rifiuti urbani, è individuato negli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali, in quanto "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente ..."
- l'art. 3, commi 3 e 5 della Legge Regionale Veneto n. 52/ 2012, in base al quale:
 - "Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino";
 - sono di competenza dei Consigli di Bacino "l'indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero"; nonché "l'approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani"
 - I Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite dalla Convenzione istitutiva ...
- l'art. 9, comma 2, punti g) e h), della Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino anche "l'approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente" nonché "l'approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il consiglio di bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti";

Richiamate altresì

- la delibera dell'Assemblea di Bacino n. 12 del 27/6/2017 con la quale è stato stabilito:
 - di approvare la Relazione ex art. 34 del DL 179/2012 predisposta dal Direttore, con la quale si definisce e si motiva la scelta del modello in house providing per l'affidamento a Veritas Spa del servizio rifiuti urbani nel Comune di San Donà, ed in particolare:
 - si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l'affidamento in house dall'art. 5 del Dlgs 50/2016, ed in particolare dell'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società affidataria da parte dei Comuni partecipanti al Bacino, in nome e per conto dei quali il Consiglio di Bacino esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani

- si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando che non sono previste compensazioni economiche a carico dell'Ente affidante in quanto il finanziamento dei costi del servizio è posto integralmente a carico dell'utenza, salvo la facoltà per il Comune di prevedere agevolazioni a fasce meritevoli di utenti a carico del proprio bilancio
- si recepisce la valutazione già condotta con la determina del Direttore N. 45 del 20.12.2016 sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli altri obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio previsti dall'art. 192 del D.lgs. 50/2017, tenuto altresì conto che l'assenza di compensazioni economiche a carico dell'Ente affidante o del Comune consente di prescindere dalla verifica dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche di cui al predetto art. 192;
- di incaricare il Direttore per la pubblicazione della Relazione ex art. 34 sul sito istituzionale dell'Ente e per il suo invio agli Enti preposti;
- di approvare conseguentemente la scelta del modello in house providing per l'affidamento a Veritas Spa del servizio rifiuti urbani nel Comune di San Donà, dando mandato al Direttore di comunicarlo al gestore affinché siano prontamente avviate, d'intesa con l'amministrazione comunale, le attività propedeutiche, tecnico-organizzative e di informazione all'utenza, finalizzate all'avvio del nuovo servizio nella sua completezza nel rispetto dei tempi e comunque a decorrere dal primo trimestre 2018;
- di demandare ad una successiva seduta, ad avvenuta presentazione all'ANAC dell'istanza di iscrizione al nuovo Elenco degli Enti affidanti in house sulla base della documentazione che sarà sottoposta anche all'Assemblea di Bacino, la conseguente delibera di approvazione dell'affidamento del servizio rifiuti urbani a Veritas Spa per una durata di 15 anni, con il connesso contratto di servizio che disciplinerà il rapporto tra il Consiglio di bacino, il gestore e il Comune di San Donà di Piave;
- di disporre conseguentemente un'ulteriore breve prosecuzione tecnica - fino alla delibera di affidamento del servizio di cui al punto 4) - del servizio già attualmente prestato dalla medesima Veritas Spa nel Comune predetto, al fine di assicurare, senza soluzioni di continuità, la tutela della salute dei cittadini, nonché la salvaguardia dell'ambiente nei territori interessati;

Considerato

- che, con delibera dell'Autorità Anticorruzione n. 235 del 15.02.2017, sono state approvate le Linee-Guida N. 7 recanti le Linee-Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016;
- che al punto 3 delle predette Linee-Guida, nell'individuare gli enti assoggettati all'obbligo di iscrizione all'Elenco ANAC, si precisa che, con riferimento ai servizi pubblici locali a rete (tra cui rientra anche il servizio rifiuti urbani), sono tenuti ad iscriversi all'Elenco anche gli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali istituiti ai sensi dell'art. 3-bis del DL 138/2011;
- che al punto 9 delle predette Linee-Guida, nel disciplinare l'entrata in vigore delle disposizioni da esse dettate, si dispone che:
 - fino alla data in cui i soggetti di cui al punto 3 potranno presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco, essi potranno continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice;
 - dopo tale data la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house.

- che nella citata delibera dell'Autorità Anticorruzione n. 235 del 15.02.2017 la data a partire dalla quale sarebbe stato possibile presentare domanda di iscrizione all'Elenco ANAC era fissata nel novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle Linee Guida da essa approvate e quindi nel 28 giugno 2017;
- che con comunicato del Presidente dell'Autorità Anticorruzione del 10 maggio 2017, pubblicato in data 29 maggio 2017, il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco è stato posticipato dal 28 giugno 2017 al 15 settembre 2017;
- che, nel momento di approvazione della richiamata delibera dell'Assemblea di Bacino N. 12 del 27.06.2017, il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco ANAC era allora fissato in una data - 15 settembre 2017 - ritenuta compatibile con i successivi passaggi deliberativi e procedurali atti a consentire l'avvio del nuovo servizio nella sua completezza nel rispetto dei tempi e comunque a decorrere dal primo trimestre 2018, come espressamente stabilito nel dispositivo della citata delibera;
- che, alla luce di queste considerazioni, la medesima delibera N. 12/2017 programmava ad un momento successivo alla presentazione dell'istanza di iscrizione all'Elenco ANAC l'approvazione della successiva delibera dell'Assemblea di Bacino di approvazione dell'affidamento del servizio rifiuti urbani a Veritas Spa e del connesso contratto di servizio che disciplinerà il rapporto tra il Consiglio di bacino, il gestore e il Comune di San Donà di Piave;

Rilevato

- che, in data successiva alla predetta delibera N. 12 del 27 giugno 2017, il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha comunicato in data 5 luglio 2017 che, nelle more dell'attuazione delle modifiche previste dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, al Codice dei contratti pubblici e del conseguente necessario adeguamento delle Linee guida ANAC n. 7, il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco ANAC degli Enti affidanti in house è ulteriormente posticipato al 30 ottobre 2017;
- che, come riportato dalla stampa specializzata, il termine a decorrere dal quale sia possibile presentare domanda di iscrizione al predetto Elenco è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2017 nell'ultima riunione del Consiglio dell'Autorità;

Considerato

- che l'ulteriore slittamento al 30 novembre 2017 del termine a decorrere dal quale è possibile presentare la domanda di iscrizione all'Elenco ANAC degli Enti affidanti in house comporta un rilevante cambiamento del quadro normativo su cui si basava la programmazione delle attività deliberative e procedurali sottostante la richiamata delibera dell'Assemblea di Bacino N. 12 del 27 giugno 2017, nel punto in cui programmava ad un momento successivo alla presentazione dell'istanza di iscrizione all'Elenco ANAC l'approvazione della successiva delibera dell'Assemblea di Bacino di approvazione dell'affidamento del servizio rifiuti urbani e del connesso contratto di servizio con il gestore;
- che pertanto appare opportuno riconsiderare il precedente orientamento a procrastinare la delibera di approvazione dell'affidamento del servizio rifiuti urbani, e del connesso contratto di servizio con il gestore, ad un momento successivo alla presentazione dell'istanza di iscrizione all'Elenco ANAC;
- che sono cautelativamente stimabili in circa un bimestre, dal momento dell'adozione della delibera dell'Assemblea di Bacino di approvazione dell'affidamento del servizio e del connesso contratto di servizio, i tempi tecnici minimi per completare le attività deliberative e procedurali atte a consentire l'avvio del nuovo servizio nella sua completezza nel rispetto dei tempi e comunque a decorrere dal primo trimestre 2018, considerato anche che tali attività sono in parte di competenza del Consiglio comunale di San Donà di Piave, tra cui l'adozione del nuovo Regolamento per l'adozione della tariffa a corrispettivo TARIP;

- che pertanto i tempi di adozione della delibera dell'Assemblea di Bacino di approvazione dell'affidamento del servizio e del connesso contratto di servizio risultano quindi oggettivamente incompatibili con il precedente orientamento a procrastinare la delibera di approvazione dell'affidamento del servizio rifiuti urbani, e del connesso contratto di servizio, ad un momento successivo alla presentazione dell'istanza di iscrizione all'Elenco ANAC, che non potrà avvenire prima del 30 novembre 2017;
- che, come sopra ricordato, il punto 9 delle predette Linee-Guida N. 7 consente agli Enti tenuti all'iscrizione all'Elenco ANAC di continuare ad effettuare affidamenti in house prima del termine iniziale a partire dal quale è possibile iscriversi all'Elenco medesimo, e quindi – allo stato delle disposizioni ANAC oggi vigenti – almeno fino a tutto il 29 novembre 2017;
- che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare necessario o quantomeno opportuno riconsiderare la precedente programmazione dei tempi di adozione della delibera dell'Assemblea di bacino di approvazione dell'affidamento del servizio e del connesso contratto di servizio con il gestore, fissandoli ora in un momento antecedente la presentazione all'ANAC dell'istanza di iscrizione all'Elenco degli Enti affidanti in house, come consentito dalle stesse Linee guida N. 7 dell'ANAC;

Richiamato

- quanto previsto nella Relazione ex art. 34 del DI 179/2012 approvata con la delibera dell'Assemblea di Bacino N. 12/2017 in merito ai contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico rifiuti urbani posti alla base del nuovo Contratto di Servizio da stipularsi tra il Consiglio di Bacino, l'Amministrazione comunale e il gestore in house, ed oggetto di periodiche revisioni di intesa tra le parti, che dovranno ispirarsi ai seguenti principi:
 - a) tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell'ambiente;
 - b) rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione tra gli stessi, nonché dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - c) parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree urbane del territorio comunale, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito;
 - d) continuità e regolarità della prestazione del servizio secondo le modalità previste nel Contratto del servizio;
 - e) efficienza e efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
 - f) raggiungimento degli obiettivi di aumento quantitativo e miglioramento qualitativo della raccolta differenziata, nonché di contenimento della produzione di rifiuti indifferenziati pro-capite, fissati con cadenza annuale e/o pluriennale dall'amministrazione comunale nel contesto della pianificazione complessiva di Bacino;
 - g) riduzione dei costi legati allo smaltimento del rifiuto secco e incremento della qualità e quantità delle frazioni riciclabili conferibili al mercato e al sistema nazionale degli imballaggi (CONAI);
 - h) ottenimento di una qualità ottimale dei rifiuti raccolti, per la produzione di rifiuti/materie prime derivate valorizzabili e per l'ottenimento di corrispettivi massimi dalla vendita dei rifiuti riciclabili, sia intra che extra CONAI;
 - i) sensibilizzazione e condivisione delle modalità di erogazione del servizio con le utenze interessate sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, anche mediante lo svolgimento di opportune campagne di comunicazione/informazione e di sensibilizzazione rivolte a tutte le utenze territoriali;

- j) previsione di idonei sistemi di tracciabilità dei rifiuti capaci di definire ed assegnare alla singola utenza la corretta quantità di rifiuto differenziato prodotto distinto per tipologia di materiale;
- k) controllo del rispetto degli adempimenti previsti a carico delle utenze, con la conseguente, nei casi di riconosciute mancanze regolamentari, applicazione delle sanzioni pecuniarie previste;
- l) garanzia di fornitura alle utenze di idonei contenitori atti a consentire l'applicazione delle regole di separazione dei rifiuti all'interno degli appartamenti/locali domestici e non domestici, per il successivo conferimento differenziato alla raccolta "porta a porta";
- m) predisposizione di un calendario di raccolta delle varie frazioni merceologiche (organico, carta/cartone, plastica/metalli, vetro, secco residuo) secondo le frequenze concordate con l'amministrazione comunale;
- le seguenti indicazioni da inserire nel Contratto di servizio ai sensi del comma 2 dell'art. 203 del D.lgs. 152/2006, ove applicabili all'affidamento in questione:
 - a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
 - b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
 - c) la durata dell'affidamento, pari a quindici anni, come precisato nel punto e);
 - d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
 - e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
 - f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
 - g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
 - h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
 - i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
 - o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.
 - p) l'obbligo di applicazione al personale del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.
- I seguenti ulteriori impegni delle parti da inserire nel Contratto di servizio nel rispetto di quanto previsto nella Relazione ex art. 34 del DI 179/2012 approvata con la delibera dell'Assemblea di Bacino N. 12/2017:
 - l'impegno del gestore alla predisposizione di una Carta della Qualità dei servizi, a tutela dell'utente, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale e del Consiglio di Bacino
 - l'impegno del gestore a rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (Cam) adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente con riferimento al servizio di gestione rifiuti urbani;

- l'impegno delle parti a definire entro una data predeterminata gli standard tecnici di prestazione delle singole tipologie di Servizi Base, Servizi Accessori e Servizi Integrativi, compresa la definizione delle aree, delle frequenze e delle modalità dello spazzamento stradale e della raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche;
- le modalità di composizione bonaria e giudiziale delle eventuali controversie;

Visto

- lo schema di contratto di servizio, di cui all'Allegato A della presente delibera, che disciplinerà i rapporti tra
 - il Consiglio di Bacino, in quanto titolare del potere di affidamento del servizio
 - il gestore Veritas Spa, in quanto soggetto gestore del servizio
 - il Comune di San Donà di Piave, in quanto titolare di alcune funzioni della gestione del servizio sul proprio territorio e beneficiario del servizio medesimo

Ritenuto

- che lo schema di Contratto di servizio di cui all'Allegato A) risponda ai predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del DI 179/2012 approvata con la delibera dell'Assemblea di Bacino N. 12/2017:

Considerato

- che ad esito dell'iter deliberativo di competenza dell'Amministrazione comunale di San Donà di Piave e del gestore Veritas Spa, da avviare, subito dopo l'approvazione della presente delibera, potrebbero essere richiesti dalle controparti modifiche allo schema di contratto di servizio con la presente approvato
- che sia pertanto opportuno autorizzare il Comitato di Bacino ad accogliere con propria delibera le eventuali istanze di modifica avanzate dalle controparti del contratto di servizio prima della sua decorrenza da 1.1.2018, ove da esso ritenute condivisibili e comunque nel pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del DI 179/2012 approvata con la delibera dell'Assemblea di Bacino N. 12/2017;
- che sia inoltre opportuno demandare al Comitato di Bacino l'approvazione di eventuali future modifiche al contratto di servizio su istanza delle parti, ove sia salvaguardato il pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del DI 179/2012 approvata con la delibera dell'Assemblea di Bacino N. 12/2017, fermo restando che eventuali modifiche al contratto di servizio atte ad incidere sui criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 dovranno essere sottoposti all'Assemblea di Bacino, che si riserverà di valutarli anche in base al quadro normativo per allora vigente

Ritenuto

- opportuno dichiarare l'immediata esecutività della presente delibera di affidamento al fine di accelerare l'iter di esecuzione di quanto da essa disposto, anche per i conseguenti passaggio deliberativi presso le Amministrazioni comunali interessate

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;



Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di approvare l'affidamento diretto a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di San Donà di Piave, per quindici anni a decorrere dall'1.1.2018 e quindi fino al 31.12.2032, in esecuzione della scelta del modello in house providing adottata con la precedente delibera dell'Assemblea di Bacino N. 12/2017;
- 2) di approvare lo schema di contratto di servizio, come riportato nell'Allegato A) alla presente delibera, che disciplinerà i rapporti tra il Consiglio di Bacino, l'Amministrazione comunale di San Donà di Piave e il gestore Veritas Spa, per l'esecuzione dell'affidamento del servizio di cui al punto 1)
- 3) di riprogrammare, per le motivazioni ampiamente addotte nelle premesse, la sequenza temporale degli atti programmata nella precedente delibera dell'Assemblea di Bacino N. 12/2017, procedendo all'approvazione dell'affidamento di cui al punto 1) e del contratto di servizio di cui al punto 2) in un momento antecedente la presentazione all'ANAC dell'istanza di iscrizione all'Elenco degli Enti affidanti in house, come consentito dalle stesse Linee guida N. 7 dell'ANAC
- 4) di autorizzare il Comitato di Bacino ad accogliere con propria delibera le eventuali istanze di modifica avanzate dalle controparti del contratto di servizio prima della sua decorrenza da 1.1.2018, ove da esso ritenute condivisibili e comunque nel pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del DI 179/2012 approvata con la delibera dell'Assemblea di Bacino N. 12/2017;
- 5) di dar mandato al Comitato di Bacino anche per l'approvazione di eventuali future modifiche al contratto di servizio su istanza delle parti, ove sia salvaguardato il pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del DI 179/2012 approvata con la delibera dell'Assemblea di Bacino N. 12/2017, fermo restando che eventuali modifiche al contratto di servizio atte ad incidere sui criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 dovranno essere sottoposti all'Assemblea di Bacino, che si riserverà di valutarli anche in base al quadro normativo per allora vigente
- 6) di confermare la prosecuzione tecnica - fino all'avvio dell'affidamento di cui al punto 1) e quindi fino al 31/12/2017 - del servizio già attualmente prestato dalla medesima Veritas Spa nel Comune predetto, al fine di assicurare, senza soluzioni di continuità, la tutela della salute dei cittadini, nonché la salvaguardia dell'ambiente nei territori interessati;

con separata votazione

- 7) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati:

Allegato A): Schema di contratto di servizio